



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 7 febbraio 2014 n.15

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 54, della Legge 20 dicembre 2013 n. 174;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.20 adottata nella seduta 28 gennaio 2014;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA SUL BREVETTO AD OPERA DELL'UFFICIO EUROPEO DEI BREVETTI

Art. 1

(Procedure in materia di ricerca sui brevetti)

1. Dopo l'articolo 22 della Legge 25 maggio 2005 n. 79 sono inseriti i seguenti articoli:

“Art. 22 bis

(Richiesta di ricerca sul brevetto da effettuarsi dall'Ufficio Europeo dei Brevetti)

1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 5, il depositante può richiedere all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi di sottoporre la domanda di brevetto all'esame dell'Ufficio Europeo dei Brevetti, affinché su di esso venga elaborato un rapporto di ricerca sulle anteriorità, corredato da una opinione scritta su novità, attività inventiva e applicabilità industriale.
2. La richiesta può essere presentata solo in caso di primo deposito di domanda di brevetto, per il quale non sia rivendicata priorità.
3. La richiesta di ricerca deve essere depositata entro 2 mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda di brevetto.
4. Congiuntamente alla richiesta deve essere depositata una copia del brevetto, la traduzione in lingua inglese della descrizione e delle rivendicazioni, copia del pagamento della tassa di ricerca e della tassa di trasmissione delle pratiche internazionali.

Art. 22 ter

(Rapporto di ricerca dell'Ufficio Europeo dei Brevetti)

1. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi trasmette all'Ufficio Europeo dei Brevetti la copia del brevetto da sottoporre a ricerca e la traduzione in lingua inglese e provvede al pagamento della fattura relativa ai servizi di ricerca resi dall'Ufficio Europeo dei Brevetti.

2. L'Ufficio Europeo dei Brevetti redige in lingua inglese il rapporto di ricerca e l'opinione scritta in ottemperanza al Regolamento di attuazione della Convenzione Europea dei Brevetti.
3. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi non appena ricevuti dall'Ufficio Europeo dei Brevetti il rapporto di ricerca e l'opinione scritta, li trasmette al richiedente e li inserisce nel fascicolo di brevetto. Il rapporto di ricerca e l'opinione scritta non vengono pubblicati.
4. Con apposita direttiva amministrativa l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi comunica le modalità e i tempi procedurali di trasmissione del rapporto di ricerca da parte dell'Ufficio Europeo dei Brevetti.
5. Nel caso in cui il rapporto di ricerca evidenzi che la domanda di brevetto non soddisfi le condizioni di brevettabilità previste dal Titolo I della presente legge, si applica la procedura prevista dall'articolo 23, comma 6.”.

Art. 2

(Integrazione all'articolo 104 della Legge 25 maggio 2005 n. 79)

1. L'articolo 104 della Legge 25 maggio 2005 n. 79 è integrato con i seguenti commi:

“2 bis. La tassa di ricerca va pagata al momento della richiesta di ricerca sul brevetto, di cui all'articolo 22 bis.

2 ter. Unitamente alla tassa di ricerca va versata anche la tassa di trasmissione di pratiche internazionali.

2 quarter. L'importo della tassa di ricerca è definito nel decreto sulle tasse applicabili dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, sulla base di quanto previsto nell'Accordo sottoscritto fra la Repubblica di San Marino e l'Organizzazione Europea dei Brevetti.

2 quinquies. In caso di primo deposito di domanda di brevetto, senza rivendicazione di priorità, il cui titolare sia persona fisica residente nella Repubblica di San Marino o persona giuridica di diritto sammarinese, si applica una riduzione del 20% della tassa di ricerca.

2 sexies. Il costo della percentuale di agevolazione di cui al comma che precede è finanziato con apposito capitolo del Bilancio dello Stato.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 7 febbraio 2014/1713 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Carlo Capicchioni – Anna Maria Muccioli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Gian Carlo Venturini